



MUNICIPALITÀ III
STELLA - SAN CARLO ALL'ARENA
Direzione Municipalità
ORDINANZA n. 01531/2024/33

del 02/07/2024

Oggetto: Istituzione, per il giorno 05/07/2024, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in Via Vergini (con inizio dalla confluenza con Supportico Lopez), Via Arena alla Sanità, Piazza Sanità, Via Sanità (fino al ponte Maddalena Cerasuolo), Via Crocelle a Porta San Gennaro e Salita Capodimonte, per lo svolgimento dell'evento "Festa del Monacone".

IL DIRETTORE

Premesso che:

- è stata trasmessa con PG/2024/444356 del 15/05/2024, dalla Presidenza della Municipalità 3, la comunicazione di convocazione di Giunta della Municipalità 3, per il giorno 21/05/2024, avente come ordine del giorno la Conferenza dei Servizi per le Feste Patronali;
- è stato trasmesso con PG/2024/464860 del 21/05/2024, dalla Presidenza della Municipalità 3, il verbale della Conferenza dei Servizi per le Feste Patronali del 21/05/2024, alla quale hanno partecipato il Presidente della Municipalità 3, il Vicepresidente della Municipalità 3, Assessori della Municipalità 3, rappresentati dell' U.O. Stella del Servizio di Polizia Locale, dell'U.O.A.T. della Municipalità 3 e della Società Ravello Creative L.A.B. S.r.l., società affidataria dell'organizzazione dell'evento per conto del Servizio Turismo del Comune di Napoli.

Considerato che:

- nel suddetto verbale la società organizzatrice dell'evento ha richiesto l'adozione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo per permettere lo svolgimento dell'evento "Festa del Monacone", finanziato dall'Assessorato al Turismo con indicazione dei luoghi effettuata dalla Municipalità 3, che si terrà in Piazza Sanità in data 05/07/2024. In particolare è stata richiesta la chiusura al traffico veicolare, dalle ore 19:00 alle ore 24:00, delle strade interessate dall'evento, ovvero: Via Vergini (con inizio dalla confluenza con Supportico Lopez), Via Arena alla Sanità, Piazza Sanità e Via Sanità (fino al ponte Maddalena Cerasuolo). È stata richiesta altresì la possibilità di istituire il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati delle seguenti strade: Via Crocelle a Porta San Gennaro, Via Vergini, Via Arena alla Sanità, Piazza Sanità e Via Sanità, dalle ore 18:00 alle ore 24:00;
- nello stesso verbale i rappresentanti dell'U.O. Stella del Servizio di Polizia Locale hanno espresso parere favorevole per l'istituzione del suddetto dispositivo di traffico temporaneo a condizione che vi sia contemporaneamente inversione del senso unico di marcia in Via Crocelle a Porta San Gennaro, in Via Vergini (da confluenza con Supportico Lopez) e in Salita Capodimonte (intero tratto). I rappresentanti dell'U.O. Stella del Servizio di Polizia Locale hanno richiesto, inoltre, che venga apposta idonea segnaletica a cura della Società Ravello Creative L.A.B. S.r.l. almeno 48 ore prima dell'evento e venga adottata apposita Ordinanza con esclusione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, quelle adibite al trasporto delle persone diversamente abili e degli organizzatori. È stato specificato altresì che saranno garantiti i servizi di viabilità previa richiesta della Municipalità da inoltrare al Superiore Comando.

Visto che:

- è stata trasmessa con PG/2024/552933 del 19/06/2024, alla Conferenza Permanente dei Servizi, la richiesta del parere di competenza per l'istituzione del suddetto dispositivo di traffico temporaneo;
- la Conferenza Permanente dei Servizi, nella seduta del 02/07/2024, cui ha relazionato il rappresentante dell'U.O.A.T. della Municipalità 3, non ha sollevato rilievi ostativi al suddetto dispositivo di traffico temporaneo.

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 17, comma 2, lettera a) del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/02/2013;

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, c. 41 della Legge 190/2012, e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale 69/2024, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tale da impedire l'adozione del presente atto;
- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui all'art. 23, c. 1 del D.Lgs. 33/2013 e all'art. 1, c. 16 della Legge 190/2012, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli;
- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'U.O.A.T. della Municipalità 3.

Letti:

- il D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

ORDINA

Istituire il seguente dispositivo di traffico temporaneo per lo svolgimento dell'evento "Festa del Monacone" che si terrà in Piazza Sanità il giorno 05/07/2024:

- dalle ore 19:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessata esigenza, divieto di transito veicolare in Via Vergini (con inizio dalla confluenza con Supportico Lopez), Via Arena alla Sanità, Piazza Sanità e Via Sanità (fino al ponte Maddalena Cerasuolo);
- dalle ore 19:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessata esigenza, inversione del senso unico di marcia in Via Crocelle a Porta San Gennaro, in Via Vergini (da confluenza con Supportico Lopez) e in Salita Capodimonte (intero tratto);
- dalle ore 18:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessata esigenza, divieto di sosta con rimozione su ambo i lati in Via Crocelle a Porta San Gennaro, in Via Vergini, in Via Arena alla Sanità, in Piazza Sanità e in Via Sanità.

Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese.

Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli di soccorso, delle Forze dell'Ordine, quelli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e degli organizzatori.

L'installazione della segnaletica provvisoria, l'apposizione dei cartelli di preavviso (da apporsi almeno 48 ore prima dell'evento) e tutto quanto necessario per la riuscita in sicurezza della manifestazione è a cura della Società Ravello Creative L.A.B. S.r.l., che ne curerà anche la successiva rimozione, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'evento.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art.12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all'art.3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

Sottoscritta digitalmente da

IL DIRETTORE

Arch. Paola Cerotto